



UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI GENOVA

AREA DIDATTICA E STUDENTI

Regolamentazione per la gestione delle attività di collaborazione a tempo parziale da parte degli studenti

1 – Attività di collaborazione a tempo parziale

1. L'Università di Genova indice annualmente una selezione per titoli, riservata agli studenti iscritti all'Università degli Studi di Genova, finalizzata alla stesura di graduatorie degli aventi titolo a prestare attività di collaborazione a tempo parziale (*).
2. Il Consiglio di Amministrazione destina annualmente una quota dei proventi d'Ateneo per il finanziamento delle attività di collaborazione di cui al comma 1.
3. La presente regolamentazione disciplina la gestione delle procedure di selezione dettando disposizioni relative:
 - alle caratteristiche delle collaborazioni;
 - alle modalità e ai termini di presentazione delle richieste;
 - ai parametri di valutazione delle richieste;
 - ai criteri per la formazione delle graduatorie;
 - all'accettazione / rinuncia / interruzione dell'incarico di collaborazione;
 - allo svolgimento dell'incarico;
 - alla risoluzione dell'incarico;
 - all'erogazione dei corrispettivi e alle modalità di liquidazione.

(*) ai sensi dell'art. 11 del D.Lgs n. 68 del 29.03.2012; dei D.P.C.M. 30.04.1997 e 09.04.2001 che stabiliscono i principi dell'uniformità di trattamento sul diritto agli studi universitari; dell'art. 18 del *Regolamento di Ateneo per gli studenti* dell'Università degli studi di Genova.

2 – Caratteristiche dell'attività di collaborazione a tempo parziale

1. I rapporti di collaborazione consistono prevalentemente nello svolgimento, presso le strutture dell'Ateneo, di attività rientranti nelle seguenti tipologie:
 - a) servizi di supporto connessi ai servizi generali, con l'esclusione di quelli inerenti alle attività di docenza, di cui all'art. 12 della Legge 341/1990, allo svolgimento degli esami e all'assunzione di responsabilità amministrative;
 - b) assistenza ai servizi di biblioteca, spazi di studio, laboratorio, archivio, raccolte di libri e documenti, fotoriproduzione;

- c) assistenza nell'uso di apparecchiature informatiche, memorizzazione o elaborazione di dati, in osservanza dei criteri di riservatezza, che non comportino assunzione di responsabilità amministrative;
 - d) attività di informazione escluse quelle riservate ai docenti.
2. Le collaborazioni di cui al comma 1, della durata massima di 200 ore a studente, saranno espletate presso le strutture didattico-scientifiche e gli uffici amministrativi riportati nell'*allegato* alla Regolamentazione, per il numero di ore e secondo la tipologia dei corsi di studio richiesti annualmente.

3 – Requisiti di partecipazione alla selezione

1. Requisiti di iscrizione

Possono partecipare alla selezione gli studenti dell'Università degli Studi di Genova che, alla data di scadenza dell'avviso di cui al successivo punto 5, risultino regolarmente iscritti a tempo pieno per l'anno accademico di competenza (salvo l'applicazione degli indirizzi di ateneo a favore degli studenti con disponibilità limitata di tempo):

- ad anni successivi al primo dei corsi di laurea, corsi di laurea specialistica/magistrale a ciclo unico, corsi di laurea specialistica/magistrale;
- al primo anno dei corsi di laurea magistrale;
- al primo anno dei corsi di laurea magistrale a ciclo unico se in possesso di diploma di laurea di primo livello (triennale).

Non possono partecipare alla selezione:

- gli studenti iscritti al primo anno dei corsi di laurea, laurea magistrale a ciclo unico (fatte salve le sopraindicate eccezioni);
- gli studenti iscritti ai corsi del vecchio ordinamento (ante DM 509/99);
- gli studenti vincitori di borsa di studio assegnata da:
 - Università degli studi di Genova (con esclusione delle borse Erasmus);
 - A.R.S.E.L., ai sensi dell'art. 6, comma 2, del D.Lgs n.68 del 29.03.2012;
 - altri Enti (pubblici o privati)a qualsiasi titolo conferite;
- gli studenti già in possesso di un titolo accademico di pari livello a quello per il quale risultano iscritti;
- gli studenti stranieri che hanno ottenuto il riconoscimento o l'equipollenza di un titolo accademico conseguito all'estero equivalente o superiore a quello per cui si iscrivono;
- gli studenti che si iscrivono a corsi singoli;
- gli studenti che si iscrivono per l'anno accademico di competenza a tempo parziale;
- gli studenti che sono incorsi in provvedimenti disciplinari;

- gli studenti non in regola con il pagamento delle tasse e contributi, anche pregressi.

2. Requisiti di merito

Possono partecipare alla selezione gli studenti che abbiano superato entro il 30 settembre di ogni anno solare almeno i 2/5 dei CFU previsti dall'ultimo piano degli studi approvato precedentemente all'anno accademico di competenza. A tal fine si fa riferimento a esami verbalizzati e registrati entro tale data.

Per gli studenti che nell'anno accademico di competenza hanno effettuato passaggio o opzione ad altro corso di studi, il requisito di merito è calcolato sulla base della carriera scolastica del corso di provenienza.

Per gli studenti che, alla data di scadenza dell'avviso, risultino ancora iscritti ai corsi di primo livello, in attesa di perfezionare l'iscrizione alla laurea magistrale, il requisito di merito è calcolato considerando il numero di crediti acquisiti entro il 30 settembre dell'anno solare in corso.

Per gli studenti che, alla data di scadenza dell'avviso, risultino regolarmente iscritti al primo anno di un corso di laurea magistrale, il requisito di merito è calcolato considerando il numero di CFU acquisiti entro il 30 settembre dell'anno solare in corso.

Gli esami e i CFU conseguiti dagli studenti presso Università straniere, nell'ambito dei programmi di mobilità studentesca internazionale, saranno conteggiati solo se sostenuti entro il 30 settembre dell'anno solare in corso, successivamente convalidati e riconosciuti presso l'Università di Genova.

3. Tirocini tecnico-pratici

Per gli studenti che concludono i tirocini tecnico-pratici, previsti per l'anno accademico precedente a quello in cui viene pubblicato l'avviso, oltre la data del 30 settembre dell'anno solare in corso, è prevista la proroga della registrazione entro il termine ultimo del 30 novembre dell'anno solare in corso.

4 - Criteri per la formazione delle graduatorie

1. Le graduatorie sono formulate secondo i seguenti criteri:

- Valutazione del merito

Vengono attribuiti fino a un massimo di 1000 punti assegnati mediante la seguente formula:

$$1000 \times \frac{\text{n}^\circ \text{ CFU acquisiti al 30/9} - \text{meno} \text{ n}^\circ \text{ minimo CFU richiesti dal bando}}{\text{n}^\circ \text{ max CFU da acquisire} - \text{meno} \text{ n}^\circ \text{ minimo CFU richiesti dal bando}}$$

$$\text{n}^\circ \text{ max CFU da acquisire} - \text{meno} \text{ n}^\circ \text{ minimo CFU richiesti dal bando}$$

A parità di punteggio prevale lo studente con condizione economico/patrimoniale del nucleo familiare di appartenenza più disagiata.
A ulteriore parità di punteggio prevale lo studente di minore età anagrafica.

2. Le graduatorie, approvate con decreto rettorale, saranno consultabili presso l'Area Didattica e Studenti– Servizio Offerta Formativa e Segreterie Studenti - *Settore Anagrafe Reddittuale, tasse contributi e benefici universitari* e manterranno la propria validità fino alla data di approvazione delle graduatorie successive.
3. L'elenco dei vincitori sarà pubblicato sul sito web di Ateneo, alla pagina <https://www.studenti.unige.it/attivita/collaborazione/>.

5 – Modalità e termini di presentazione della richiesta di ammissione alla selezione

1. La richiesta di ammissione alla selezione, pena esclusione, deve essere presentata unicamente mediante procedura on-line, accessibile dal portale web studenti, **entro 30 giorni decorrenti** dalla **data di pubblicazione dell'avviso** sul sito web di Ateneo.
L'avviso sarà pubblicato nel periodo compreso tra il 1° e il 15 novembre di ogni anno solare, alla pagina <https://www.studenti.unige.it/attivita/collaborazione/>.
La scadenza non potrà essere successiva al 31 dicembre dell'anno solare di competenza.
2. Gli studenti possono inserire una sola richiesta di partecipazione compilando, apposito modulo telematico disponibile all'indirizzo <https://servizionline.unige.it/studenti/Anagraficaecarriera/collaborazione150h> previa autenticazione attraverso le credenziali personali UniGePASS (nome utente e relativa password) fornite al momento dell'immatricolazione.

Nella richiesta gli studenti devono obbligatoriamente indicare:

- Il numero di CFU previsti dal piano di studi acquisiti entro la data del 30 settembre dell'anno solare in corso. Solo nel caso in cui non sia stato raggiunto il numero dei crediti richiesti dal punto 3 della Regolamentazione in virtù di esami già sostenuti ma non ancora registrati, dovrà essere compilata apposita dichiarazione on-line;

- in ordine di priorità, da un minimo di una ad un massimo di tre strutture tra quelle indicate nell'*allegato* di cui al punto 2 della presente Regolamentazione.

Una volta compilata la richiesta di partecipazione alla selezione non sarà più possibile modificare l'indicazione delle strutture e l'ordine di priorità ivi

specificati.

Non saranno prese in considerazione richieste che, per qualsiasi causa, dovessero essere compilate oltre il termine e l'ora indicati nell'avviso.

Al termine della compilazione il sistema consente la stampa della richiesta di selezione che costituisce per lo studente l'unico elemento comprovante l'avvenuta presentazione della richiesta stessa.

3. Le richieste di partecipazione alla selezione sono accolte sotto condizione della verifica dei requisiti prescritti dal punto 3 della presente Regolamentazione.
4. Non saranno accolte richieste di partecipazione alla selezione pervenute oltre i termini prescritti ovvero inviate per posta o con altre modalità di trasmissione. L'Università non assume alcuna responsabilità per il mancato ricevimento della richiesta di partecipazione nei modi e nei tempi stabiliti né per eventuali interruzioni di rete o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o a forza maggiore.

6 – Assegnazione della collaborazione

1. Gli incarichi di collaborazione sono formalizzati successivamente all'accertamento della copertura finanziaria nel Bilancio di Ateneo per l'esercizio di competenza.
2. Per l'assegnazione dei vincitori alle singole strutture, si terrà conto della preferenza espressa nella richiesta, compatibilmente con le esigenze funzionali dell'Amministrazione.
3. Ove la richiesta di una struttura non possa essere coperta dalla graduatoria relativa ai corsi di laurea indicati dalla struttura stessa, su richiesta della medesima, si potrà attingere alle graduatorie di altre strutture.
4. Tutte le comunicazioni inerenti la procedura saranno pubblicate esclusivamente sul sito web dell'Ateneo all'indirizzo <https://www.studenti.unige.it/attivita/collaborazione/>.

7 – Accettazione/rinuncia/interruzione dell'incarico di collaborazione

1. Gli studenti selezionati devono provvedere, entro 45 giorni dalla pubblicazione sul sito web di Ateneo dell'elenco dei vincitori, all'accettazione online dell'incarico, compilando l'apposito modulo telematico disponibile all'indirizzo <https://servizionline.unige.it/studenti/Anagraficaecarriera/accettazione150h> , e a prendere contatto il prima possibile con la struttura di destinazione al fine di concordare l'inizio e le modalità della collaborazione.

2. Qualora lo studente selezionato non intenda accettare l'incarico dovrà effettuare rinuncia entro i termini previsti dal comma 1, compilando l'apposito modulo telematico disponibile all'indirizzo <https://servizionline.unige.it/studenti/Anagraficaecarriera/rinunciainterruzione150h> .
3. Qualora lo studente selezionato non presenti accettazione o rinuncia online entro i termini previsti dai commi 1 e 2 o entro i termini fissati dall'Amministrazione in caso di ripescaggio, sarà considerato rinunciatario d'ufficio.
4. Qualora lo studente non abbia la possibilità di terminare la collaborazione per tutte le ore previste dovrà inserire l'interruzione online compilando l'apposito modulo telematico disponibile all'indirizzo <https://servizionline.unige.it/studenti/Anagraficaecarriera/rinunciainterruzione150h> al fine di ricevere il compenso per le ore effettivamente svolte.
5. Qualora lo studente, pur avendo accettato, non si renda disponibile a iniziare la collaborazione per tre volte consecutive sarà considerato rinunciatario d'ufficio e si procederà all'individuazione di un nuovo collaboratore secondo l'ordine della graduatoria degli studenti idonei.
6. Qualora lo studente, pur avendo iniziato la collaborazione, non si renda disponibile alla prosecuzione/conclusione della stessa per due volte consecutive, sarà considerato rinunciatario e si procederà d'ufficio all'interruzione della collaborazione, provvedendo all'erogazione del compenso per le ore effettivamente svolte attestata dalla Struttura di assegnazione.
7. Qualora i vincitori risultino già titolari, per l'anno accademico di riferimento, di un incarico di collaborazione come studente "tutor" sono tenuti ad optare per una delle due attività.
8. Qualora i vincitori, al momento della pubblicazione della graduatoria, risultino titolari per l'anno accademico di riferimento di una borsa di studio a qualsiasi titolo conferita (vedi punto3, comma 1 – studenti che non possono partecipare alla selezione), sono tenuti a segnalarlo al *Settore Anagrafe Reddittuale* e successivamente a optare per uno dei due benefici. Analogamente, la segnalazione e l'opzione dovranno essere effettuate in caso di acquisizione della titolarità della borsa nel corso dell'espletamento dell'attività di collaborazione.
9. I vincitori sono, altresì, tenuti ad optare per una delle due attività qualora risultino vincitori di altre attività di collaborazione a tempo parziale svolte o da svolgersi nell'anno accademico di competenza presso l'A.R.S.E.L.
10. Le comunicazioni agli studenti saranno inviate all'indirizzo di posta elettronica istituzionale. Se lo studente possiede un indirizzo e-mail personale potrà inserirlo alla pagina web <https://servizionline.unige.it/studenti/mail>.

8 – Rapporto di collaborazione

1. La collaborazione è intesa quale attività di supporto alle attività istituzionali delle strutture universitarie e dovrà essere svolta sotto la diretta supervisione dei responsabili delle strutture.
2. Le presenze degli studenti devono essere articolate in modo da assicurare la piena compatibilità delle collaborazioni prestate con i doveri didattici, che devono conservare il loro carattere di priorità e di prevalenza nell'attività dello studente.
3. Lo studente è tenuto a svolgere le prestazioni secondo quanto dichiarato al momento dell'accettazione dell'assegnazione, osservando l'orario concordato e secondo le modalità stabilite dal responsabile della struttura presso cui svolge l'attività.
4. Le collaborazioni potranno svolgersi soltanto all'interno dei locali dell'Università o in strutture comunque utilizzate dall'Amministrazione per lo svolgimento della propria attività.
5. In caso di interruzione della prestazione, prima del completamento della stessa, si potrà attivare una nuova collaborazione, per le ore residue, attingendo alla stessa graduatoria di merito, fino ad esaurimento della stessa.
6. La collaborazione non configura in alcun modo un rapporto di lavoro subordinato e non dà luogo ad alcuna valutazione ai fini dei pubblici concorsi.

9 – Risoluzione dell'incarico

1. L'incarico di collaborazione sarà risolto dall'Università unilateralmente nei seguenti casi:
 - accertata inesistenza, anche parziale, dei requisiti di partecipazione alla selezione;
 - accertata titolarità di borsa di studio assegnata dall'Università (salvo i casi consentiti), dall'A.R.S.E.L., ai sensi dell'art. 6, comma 2, del D.Lgs n.68 del 29.03.2012, o da altri Enti a qualsiasi titolo conferite, in mancanza di opzione da parte dello studente (vedi punto 7, comma 8);
 - rinuncia dello studente al proseguimento degli studi o suo trasferimento presso altra sede universitaria;
 - conseguimento del titolo di studio (il rapporto di collaborazione rimarrà sospeso fino a l'eventuale iscrizione alla laurea magistrale entro il termine ultimo del 31 dicembre dell'anno solare in corso);
 - essere incorsi in un provvedimento disciplinare;
 - iscrizione non regolare, anche dal punto di vista della contribuzione, all'anno accademico di competenza;

- mancato rispetto dei doveri derivanti dal rapporto di collaborazione e mancata osservanza della disciplina vigente in materia di privacy;
- al verificarsi delle fattispecie di cui al punto 7, commi 5 e 6.

10 – Corrispettivo

1. Il pagamento del corrispettivo viene effettuato dall'Amministrazione, in un'unica soluzione, alla conclusione dello svolgimento della collaborazione.
2. Il compenso per la collaborazione è fissato nella misura di € 8,00 orarie; tale corrispettivo è esente dall' I.R.P.E.F. ai sensi dell'art.11, comma 3, del D.Lgs. n. 68 del 29.03.2012.
3. Allo studente che interrompe lo svolgimento della collaborazione o decade ai sensi del punto 9 del presente bando compete il diritto al solo pagamento delle ore effettivamente svolte, previa conferma del responsabile della struttura di assegnazione.
4. L'Università provvede sul proprio bilancio alla copertura assicurativa dei collaboratori.

11 – Controlli e sanzioni

1. L'Università controlla la veridicità di tutte le autocertificazioni rese dagli studenti che concorrono alla selezione relativamente al possesso dei requisiti di iscrizione e di merito.
2. Nel caso in cui dai controlli risulti che sia stato dichiarato il falso ai fini della concessione della collaborazione a tempo parziale, questa sarà revocata o interrotta con effetto immediato, fatta salva in ogni caso l'applicazione delle sanzioni disciplinari previste dal *Regolamento per il procedimento disciplinare nei confronti degli studenti* e dalle norme penali per fatti costituenti reato.

12 – Trattamento dei dati personali

1. Il trattamento dei dati personali e il rispetto della normativa sulla privacy sono disciplinati dal D. Lgs. 196/2003 e ss.mm. e dal *Regolamento di Ateneo in materia di trattamento, comunicazione e diffusione dei dati personali*.
2. L'elenco dei vincitori sarà pubblicato sul sito internet dell'Ateneo, in ottemperanza alle disposizioni vigenti in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte di pubbliche amministrazioni.

13 – Entrata in vigore e pubblicazione della Regolamentazione

1. La presente Regolamentazione entra in vigore con determina dirigenziale.
2. Ogni sua modifica è approvata con le medesime modalità.
3. La presente Regolamentazione è pubblicata sul sito web dell'Università all'indirizzo <https://www.studenti.unige.it/attivita/collaborazione/> ed è pubblicizzata attraverso le strutture amministrative e didattiche di competenza.
4. In fase di prima applicazione delle disposizioni di cui alla presente Regolamentazione potranno essere previste scadenze diverse da quelle riportate nei punti precedenti.

14 – RINVIO

1. Per quanto non espressamente previsto dalla presente Regolamentazione, si rinvia alla normativa generale vigente.

A cura di:
Settore Anagrafe reddituale, Tasse e Contributi, Benefici Universitari